

questo caso si ha un credito complessivo del cliente di euro 33.807,99) ed una senza applicazione di tale criterio (ed in questo caso il credito dell'attrice scende ad euro 12.079,62).

Deve osservarsi che la norma codicistica prevede che ogni pagamento venga imputato prima al capitale e successivamente agli interessi e si riferisce a crediti liquidi ed esigibili che per loro natura - ex art. 1282 c.c. - producono interessi. Orbene l'art. 1194 c.c. non può ritenersi applicabile al rapporto di conto corrente, non potendosi distinguere tra pagamento in senso proprio di interessi e di capitale, trattandosi di un rapporto ove tra l'altro gli interessi sono previsti quale voce contrattuale e dunque concordati tra le parti. In considerazione pertanto della struttura unitaria del rapporto di conto corrente nella rielaborazione del saldo contabile non può trovare applicazione la norma di cui all'art. 1194 c.c. che presuppone la preesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, ipotesi non ravvisabile nel conto corrente bancario se non alla chiusura del medesimo. Così sul punto anche la giurisprudenza della Suprema Corte: "La disposizione dell'art. 1194 c.c. secondo la quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi o alle spese senza il consenso del creditore, presuppone che tanto il credito per il capitale quanto quello, accessorio per gli interessi e le spese, siano simultaneamente liquidi ed esigibili" (Cassazione civile, sez. I, sent. n. 6022 del 16 aprile 2003). Va quindi presa in considerazione l'ipotesi più favorevole alla parte attrice. In conclusione, va accolta la domanda attorea e la banca convenuta va condannata a restituire a parte attrice, ai sensi dell'art. 2033 c.c., la somma di euro 33.807,99, oltre interessi legali dalla notifica della domanda giudiziale al saldo. Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

*Il Giudice di Milano, ,
25040.2010 così provvede:*


definitivamente pronunciando nella causa n.

- Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la banca convenuta a restituire a parte attrice, ai sensi dell'art. 2033 c.c., la somma di euro 33.807,99, oltre interessi legali dalla notifica della domanda giudiziale al saldo.
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice che si liquidano in euro 6.500,00 per compensi professionali oltre Iva e Cpa.
- Pone le spese di CtU in via definitiva a carico di parte convenuta.

Milano, il 1 luglio 2013

Il Giudice

Dr. i



UFFICIO DIRETTORALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
MILANO